

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Zumex Group, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «zumex» per prodotti della classe 32 — domanda di marchio comunitario n. 6 845 598

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «JUMEX» per prodotti della classe 32

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti:

- prova dell'uso del marchio anteriore;
- violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 2 del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — CareAbout/UAMI — Florido Rodríguez (Kerashot)

(Causa T-356/14)

(2014/C 253/56)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CareAbout GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: José Luis Florido Rodríguez (Siviglia, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 24 marzo 2014, nel procedimento R 1569/2013-4, relativamente ai punti 1, 2 e 4 del dispositivo;
- condannare l'UAMI a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle relative al procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo Kerashot per prodotti delle classi 1, 3 e 21 — domanda di marchio comunitario n. 10 669 571

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: José Luis Florido Rodríguez

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente gli elementi denominativi «K KERASOL» per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e accoglimento parziale dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Experience Hendrix/UAMI — JH Licence (Jimi Hendrix)

(Causa T-357/14)

(2014/C 253/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Experience Hendrix LLC (Tukwila, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: M. Vanhegan, Barrister, e P. Gardiner, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: JH Licence GmbH (Pommelsbrunn, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 marzo 2014 nel procedimento R 782/2012-4;
- dichiarare che il marchio comunitario controverso è nullo;
- condannare il titolare del marchio comunitario alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Jimi Hendrix» per prodotti e servizi delle classi 9 e 15 — Registrazione di marchio comunitario n. 4 626 685

Titolare del marchio comunitario: JH Licence GmbH

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: il marchio comunitario è dichiarato nullo

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di annullamento è annullata e la domanda di dichiarazione di nullità è respinta

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 78 del regolamento n. 207/2009;